

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

VETERINARIE (SPESE)

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	VETERINARIE (SPESE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. c-bis, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 29
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 29

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario.

Scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Riguarda le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

La stessa spetta sulla **parte che eccede l'importo di euro 129,11** e nel limite massimo di **euro 500,00**.

Pertanto, **l'importo va indicato comprensivo della franchigia** e non può eccedere euro 500.

La detrazione massima spettante è pari a euro 370,89 x 19 per cento = euro 70,47, arrotondato a euro 70.

Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La detrazione spetta:

- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (*Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1*).

La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (**DM n. 289 del 2001**).

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.